

Lombardia

Delib.G.R. 18-4-2007 n. 8/4561

Procedure e requisiti per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e attività connesse.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 23 aprile 2007, n. 17, S.S. 27 aprile 2007, n. 1.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato A - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Allegato B - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Allegato C - Particolari forme di autorizzazione all'attività di intermediazione

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», ed in particolare l'art. 6;

Vista la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia», la quale, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale e sulla base degli obiettivi definiti nella Strategia europea per l'occupazione (cosiddetta Strategia di Lisbona), ha introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad innovare profondamente il mercato del lavoro sulla base dei seguenti principi:

- creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso ed una occupazione regolare e di qualità;
- centralità della persona, ove i servizi si adattano alle differenti esigenze delle persone e delle imprese;
- realizzazione di una rete competitiva di operatori pubblici e privati in grado di offrire servizi di qualità per l'occupazione, quale condizione per la promozione della libera scelta e del miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro;

Richiamato in particolare l'art. 14 della L.R. n. 22/2006 che ha istituito l'Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale, demandando a successiva

deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli organismi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 22/2006, la definizione delle modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione, nonché di ogni altro aspetto inerente all'organizzazione ed al funzionamento dell'Albo;

Richiamato altresì l'art. 15 della citata L.R. n. 22/2006, che attribuisce alla Giunta regionale, sentiti gli organismi istituzionali di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 22/2006, la definizione delle modalità particolari di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione per i soggetti di seguito indicati:

- comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,
- associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
- gli enti bilaterali;

Rilevato che le strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro hanno definito i seguenti Allegati «A», «B» e «C», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, concernenti rispettivamente:

- le procedure e i requisiti per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e per il funzionamento del relativo Albo regionale (Allegati «A» e «B»);
- le particolari forme di autorizzazione all'attività di intermediazione (Allegato «C»);

Dato atto che il Dirigente della U.O. competente riferisce che è stato acquisito il parere sia della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione che del Comitato Istituzionale di Coordinamento, rispettivamente negli incontri del 19 e 20 marzo 2007;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare gli Allegati «A», «B» e «C», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, concernenti rispettivamente:

- le procedure e i requisiti per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e per il funzionamento del relativo Albo regionale (Allegati «A» e «B»);

- le particolari forme di autorizzazione all'attività di intermediazione (Allegato «C»);

2. di stabilire che le istanze potranno essere inoltrate alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro a far tempo dalla pubblicazione del decreto dirigenziale che adotta il modello di dichiarazione per l'iscrizione all'Albo;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

## Allegato A

«Procedure per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale e per il funzionamento del relativo Albo regionale»

### Premessa

Punto qualificante ed innovativo delle procedure di autorizzazione è l'adozione di un procedimento semplificato che si caratterizza per l'utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli operatori ed impegna la Regione ad un'attenta e costante attività di vigilanza e controllo.

### 1. Campo di applicazione

Per autorizzazione si intende l'iscrizione degli operatori, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato «B», nell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro.

### 2. Responsabile del procedimento

Responsabile delle procedure di autorizzazione è la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, nella persona del Dirigente della competente Unità Organizzativa.

### 3. Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate

3.1 Presso la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro è costituito, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. n. 22/2006, l'Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate in possesso dei requisiti di cui all'allegato «B», secondo modalità operative definite con successivo decreto.

3.2 L'Albo regionale delle Agenzie autorizzate è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione I - agenzie di intermediazione;

- Sezione II - agenzie di ricerca e selezione del personale;

- Sezione III - agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

#### 4. Requisiti per l'autorizzazione regionale

4.1 Intermediazione Per l'esercizio dell'attività di intermediazione sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 4 e dall'art. 5, commi 1 e 4, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 276/03, come riportati nell'allegato «B».

4.2 Ricerca e selezione del personale Per l'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 4 e dall'art. 5, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 276/03, come riportati nell'allegato «B».

4.3 Supporto alla ricollocazione professionale Per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 4 e dall'art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 276/03, come riportati nell'allegato «B».

#### 5. Richiesta di autorizzazione

L'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione deve essere presentata dal soggetto interessato secondo lo schema definito con decreto della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, in cui il legale rappresentante dichiara ai sensi di legge, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'allegato «B».

#### 6. Rilascio dell'autorizzazione

6.1 Il responsabile del procedimento verifica il possesso dei requisiti secondo modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni, della documentazione prodotta e controlli in loco.

6.2 Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il responsabile del procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza, comunica all'operatore in possesso dei requisiti di cui all'Allegato «B» l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo, a tempo indeterminato, ovvero, in caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, adotta un motivato provvedimento di diniego, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

6.3 Il responsabile del procedimento comunica contestualmente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale gli estremi dell'autorizzazione.

#### 7. Sorveglianza e Controllo

7.1 Il responsabile del procedimento verifica il rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto, nonché il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

7.2 Il mantenimento dei requisiti costituisce condizione necessaria per la permanenza nell'Albo delle agenzie autorizzate.

7.3 Con esclusivo riguardo alle agenzie per il lavoro autorizzate che svolgono l'attività di intermediazione, la verifica riguarderà anche l'oggetto sociale prevalente. Ai fini di tale verifica, l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività del soggetto svolte nell'arco dei

ventiquattro mesi. Successivamente questa verrà effettuata con cadenza biennale, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa.

## 8. Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione

8.1 Nel caso di attività di sorveglianza e controllo di cui al precedente punto 7, ove vengano riscontrate irregolarità, il responsabile del procedimento ne informa il soggetto interessato e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per sanare le irregolarità riscontrate e/o per fornire eventuali chiarimenti.

8.2 Nei casi di grave irregolarità, ovvero in caso di segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria, il responsabile del procedimento può disporre, in via cautelare, la sospensione dell'autorizzazione. Nel periodo di sospensione il soggetto interessato non potrà svolgere l'attività oggetto di autorizzazione.

8.3 Il responsabile del procedimento dispone la revoca dell'autorizzazione dell'operatore e l'automatica cancellazione dall'Albo dei soggetti autorizzati nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti minimi di cui all'allegato «B»;
- omesso invio delle comunicazioni, delle informazioni e dei dati richiesti;
- mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente punto 8.1, ovvero qualora i chiarimenti forniti siano insufficienti.

Nel caso di adozione di provvedimento di revoca, l'operatore non può presentare una nuova domanda di autorizzazione nei successivi cinque anni.

## 9. Obblighi dell'operatore

9.1 Tutti gli operatori autorizzati sono obbligati a:

- interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale della Borsalavorolombardia;
- presentare annualmente all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro (art. 6 L.R. n. 22/2006), una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e trasmettere i dati e le informazioni, eventualmente richiesti dallo stesso Osservatorio, anche a supporto dell'attività del Valutatore indipendente (art. 17 L.R. n. 22/2006);
- comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento ogni dato e informazione in ordine a spostamenti dell'unità organizzativa, apertura di filiali o succursali, cessazione delle attività, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni e i dati richiesti;
- garantire la massima trasparenza, rendendo noto in ciascuna unità organizzativa - all'esterno dei locali - gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo e l'orario di apertura al pubblico, nonché - all'interno dei locali - l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile di ciascuna unità organizzativa.

9.2 L'autorizzazione ` non può costituire oggetto di transazione commerciale. E altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto di autorizzazione.

9.3 Nello svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale, è vietato effettuare qualsivoglia indagine, trattamento di dati, ovvero preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, cittadinanza, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale e territoriale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E altresì vietato trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

9.4 I soggetti autorizzati assicurano agli utenti il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e garantiscono l'ambito di diffusione degli stessi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

## Allegato B

«Requisiti per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale»

L'autorizzazione è rilasciata solo in presenza del possesso dei requisiti, di seguito specificati, concernenti l'operatore richiedente, nonché i requisiti oggettivi concernenti la sede di svolgimento dell'attività, denominata «unità organizzativa».

### A - REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI

#### A.1 - Forma giuridica e capitale sociale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- per l'intermediazione la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative che hanno versato un capitale non inferiore a € 50.000;

- per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative, ovvero società di persone, che hanno versato un capitale non inferiore a € 25.000.

#### A.2 - Oggetto sociale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- per l'intermediazione tale attività deve essere indicata nell'atto costitutivo come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo;
- per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale le specifiche attività devono essere indicate nell'atto costitutivo come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

I soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono possedere distinte divisioni operative, corrispondenti alle diverse attività svolte, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici (art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003).

### A.3 - Affidabilità dell'operatore

L'operatore deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di stato di fallimento;
- assenza di liquidazione coatta;
- assenza di concordato preventivo;
- assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12 marzo 1999, art. 17).

### A.4 - Requisiti di onorabilità di amministratori e dirigenti

È richiesta in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

- l'assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- l'assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

### A.5 - Sede dell'agenzia

L'agenzia deve avere la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea.

## B - REQUISITI STRUTTURALI

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve assicurare:

### 1 - Adeguatezza dei locali

- a) una o più sedi operative nel territorio della Regione Lombardia;
- b) la disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti;
- c) che i locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate siano aperti al pubblico in orario d'ufficio.

### 2 - Adeguatezza delle strutture e attrezzature

- a) che le strutture relative ai medesimi locali siano adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
- b) la disponibilità di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività.

## C - REQUISITI PROFESSIONALI

L'operatore deve garantire una dotazione di personale adeguata per competenze professionali e numero di unità.

- Per l'intermediazione si richiede:

- 4 unità di personale qualificato in ogni sede principale;

- 2 unità di personale qualificato in ogni unità organizzativa.

- Per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale si richiede:

- 2 unità di personale in ogni sede principale;

- 1 unità di personale in ogni unità organizzativa;

- per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile.

L'operatore deve garantire che le funzioni siano svolte da personale che abbia un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni in materia di gestione o di ricerca e selezione del personale o di fornitura



di lavoro temporaneo o di ricollocazione professionale o di servizi per l'impiego o di formazione professionale o di orientamento o di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, acquisita alternativamente in qualità di:

- dirigente;
- quadro o funzionario (impiegato esercente funzioni direttive e di responsabilità);
- professionista.

In relazione all'esperienza professionale, ai fini dell'acquisizione del predetto requisito:

- si tiene conto della frequenza di percorsi formativi certificati dalla Regione e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore a un anno;
- costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni.

## Allegato C

Particolari forme di autorizzazione all'attività di intermediazione (art. 15 L.R. n. 22/2006)

Sono autorizzate di diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 allo svolgimento delle attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo dell'interconnessione a Borsalavorolombardia, quale nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai fini dell'attività di monitoraggio e valutazione.

Sono autorizzati altresì allo svolgimento dell'attività di intermediazione i seguenti soggetti:

1. i Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), f) e g) del D.Lgs. n. 276/2003, come riportati negli Allegati «A» e «B»;
2. le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità e gli Enti bilaterali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 276/03, come previsti negli Allegati «A» e «B». I soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 (art. 15, commi 1 e 2 L.R. n. 22/2006) sono iscritti, rispettivamente, nelle seguenti sezioni speciali dell'Albo regionale:

- Sezione speciale IV - soggetti di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 22/2006;

- Sezione speciale V - soggetti di cui all'art. 15, comma 2 della L.R. n. 22/2006.